STATUTO

ART.1- DENOMINAZIONE

Il "COMITATO ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA"

È una libera associazione apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro e con sede nel comune di S. Lucia di Piave, via Foresto Est 1. La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, ma comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Essa è regolata dalle norme del Codice Civile, della 1. 383/2000 e dal presente statuto.

ART.2- FINALITÀ

L'associazione ha come finalità principali quelle di:

- a) Rievocare e rappresentare l'antica fiera di Santa Lucia in forma culturale, ricreativa e sociale
- b) Promuovere e coordinare iniziative atte a valorizzare la realtà storica del Nostro territorio
- c) Promuovere la solidarietà ed il volontariato, nonché l'aggregazione sociale, attraverso lo svolgimento d'ogni attività al fine di innalzare la qualità della vita
- d) Svolgere attività di beneficenza, anche per mezzo d'organizzazione di eventi il cui ricavato sarà devoluto a soggetti svantaggiati.

L'associazione può svolgere anche attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, purchè in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; nonché iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

ART.3 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il fondo comune dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, incrementati dagli eventuali avanzi netti di gestione. L'associazione per la realizzazione delle proprie finalità può utilizzare i beni materiali e strumentali avuti in comodato d'uso. Tali beni non entrano a far parte del patrimonio dell'Associazione e di essi sarà tenuto un apposito registro. E' espressamente esclusa ogni distribuzione, diretta o indiretta, totale o parziale del fondo comune e dei proventi fra gli associati. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

I mezzi con cui l'associazione provvede al proprio funzionamento sono:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
- Le quote associative non sono rivalutabili, non sono restituibili, non sono trasmissibili
- L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare –1° Gennaio –31 Dicembre
- I bilanci, preventivo e consuntivo, vanno approvati dall'assemblea ordinaria rispettivamente entro il 31 Ottobre ed entro il 31 Gennaio. Una copia del bilancio è depositata presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultata da ogni associato.
- Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- Al termine d'ogni esercizio finanziario sarà presentato all'Assemblea dei Soci un rendiconto di gestione.

ART.4 - SOCI

1- Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che intendono impegnarsi per il proseguimento dei fini indicati dal presente statuto, volontariamente ed in totale assenza di retribuzione.

- 2- Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo statuto ed il regolamento.
- 3- Il consiglio direttivo, nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda, delibera se accoglierla o meno. Il giudizio del consiglio direttivo è motivato.
- 4 L'adesione all'associazione comporta, per l'associato maggiorenne, il diritto di voto nell'assemblea, di candidarsi per le cariche sociali, di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- 5- Nessuna forma di retribuzione è dovuta per l'attività svolta a favore dell'Associazione, salvo l'eventuale riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento d'attività specifiche per conto dell'associazione.
- 6- Sono soci onorari quei cittadini che con le loro azioni hanno contribuito all'affermazione dei principi statutari dell'Associazione e che hanno accolto l'invito del consiglio direttivo a farne parte. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.
- 7- E' prevista la figura del socio sostenitore che viene esentato dall'obbligo della partecipazione alle attività dell'Associazione.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- a. Dimissioni volontarie
- b. Non aver effettuato il versamento della quota associativa.
- c. Indegnità deliberata dal consiglio direttivo. L'esclusione per indegnità è possibile solo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso ai probiviri o all'assemblea e al giudice ordinario. La decisione dovrà essere ratificata dall'assemblea alla prima riunione utile

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi ed a prestare il lavoro preventivamente concordato. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'associazione
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- i Presidenti onorari
- le Commissioni di lavoro
- il collegio dei Revisori dei conti
- il collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono elettive ed assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART.6 - ASSEMBLEA

- 1- l'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2- I soci maggiorenni sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno, per approvare i bilanci consuntivo e preventivo. Ogni socio maggiore d'età ha diritto ad un voto in assemblea.
- 3- Fanno parte dell'Associazione anche Soci minorenni. Il diritto di voto di tali Soci spetta a chi ne ha la patria potestà
- 4- L'assemblea viene convocata nei casi previsti, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della richiesta di un terzo dei soci aventi diritto al voto.
- 5- L'assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- 6- La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno otto giorni prima della data dell'assemblea e tramite lettera inviata almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.
- 7- L'assemblea è presidente del consiglio direttivo, o in caso d'impossibilità, dal vice presidente.

8- Delle riunioni d'assemblea si redige verbale debitamente firmato dal presidente e dal segretario.

ART.7 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene in prima convocazione la maggioranza degli associati aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio o il rendiconto consuntivo;
- provvede all'elezione dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti e dei Probiviri
- approva e modifica i regolamenti interni dell'associazione;
- delinea gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dell'associazione
- delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal consiglio direttivo e su tutto ciò è ad essa demandato per legge o per statuto.

ART.8 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza, delibera lo scioglimento dell'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole dei ¾ dei soci.

La seconda convocazione non è prevista, nel caso in cui tale disposizione fosse necessaria devono essere usate le stesse maggioranze della prima

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata dal Consiglio direttivo che è eletto dell'Assemblea dei soci ogni tre anni su di una lista, formata da candidature e auto candidature, che dovrà formarsi nel corso dei lavori dell'Assemblea appositamente convocata. Esso è composto da un numero di membri che varia da 7 ad 11. Il numero dei membri deve essere in ogni caso dispari

Il consiglio direttivo può avvalersi della collaborazione di due membri esterni in qualità di esperti con diritto di voto consultivo.

Il **consiglio direttivo** rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un numero massimo di 4 (quattro) mandati.

Vengono eletti coloro che raccolgono il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze vale l'anzianità d'iscrizione all'Associazione, in caso d'ulteriore parità viene eletto il più anziano d'età.

Nell'ipotesi di dimissione di un consigliere, il consiglio direttivo alla prima riunione utile, può:

- A- provvedere alla sua sostituzione con il più votato fra i non eletti della stessa lista
- B- nel caso non vi siano nominativi a disposizione, alla prima riunione dell'assemblea far eleggere il consigliere mancante

Il **consiglio direttivo** è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza semplice.

Il **consiglio direttivo** può essere revocato, per giusta causa dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci iscritti.

Il **consiglio direttivo** è l'organo esecutivo dell'associazione, esso si riunisce almeno ogni 2 mesi, può essere convocato dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti, su richiesta motivata.

Il **consiglio direttivo** con il Presidente può, nel caso che determinate attività vengano svolte da Associati, in occasione di manifestazioni organizzate dall'Associazione designare uno o più responsabili addetti alla sicurezza, dandone comunicazione agli organi competenti.

È riservata al consiglio direttivo la completa responsabilità della gestione operativa dell'Associazione in conseguenza delle indicazioni di programma espresse dall'Assemblea dei Soci.

IN PARTICOLARE I SUOI COMPITI SONO:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea,
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- redigere annualmente un rendiconto economico-finanziario;
- elaborare il bilancio preventivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali;
- nominare tra i suoi membri IL PRESIDENTE IL VICEPRESIDENTE IL SEGRETARIO IL TESORIERE

- istituire le commissioni di lavoro
- revisionare gli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti d'ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario
- deliberare sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.
- attribuire agli associati i ruoli dei figuranti nelle varie manifestazioni.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno otto giorni prima della data dell'assemblea e tramite lettera inviata almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea. D'ogni riunione deve essere redatto verbale da conservare agli atti dell'Associazione.

I membri del consiglio direttivo assenti alla riunione sono tenuti a giustificarsi anche telefonicamente.

Dopo tre assenze ingiustificate decadono dell'incarico.

ART. 10 – PRESIDENTE

- Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio.
- Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo.
- Cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e di regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- Per motivi d'urgenza può anche deliberare atti di straordinaria amministrazione. In questo caso, deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del proprio operato.
- È responsabile della programmazione e della realizzazione delle varie attività in collaborazione con il Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Può essere sostituito temporaneamente dal Vicepresidente. Le sue dimissioni od il suo impedimento permanente determinano la sua surrogazione quale membro del Consiglio Direttivo e conseguente elezione di un nuovo Presidente.

ART.11 - IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente, ogniqualvolta fosse impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni, sarà sostituito dal Vice Presidente.

ART.12 - IL SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci,
- provvede al disbrigo della corrispondenza,
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali,
- predispone lo schema del progetto preventivo e consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo.
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

ART.13 – IL TESORIERE

Il tesoriere svolge mansioni di tesoreria curando la gestione della cassa, aggiornando i libri contabili e collaborando con il segretario nella stesura del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo.

ART.14 - PRESIDENTI ONORARI

La carica di presidenti onorari viene conferita al socio fondatore emerito dell'associazione o a coloro che si distinguono per meriti particolari verso di essa. I presidenti onorari non possono candidarsi per alcun organo di gestione dell'associazione. La carica che rivestono permette loro di partecipare a tutte le riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

ART.15 - COMMISSIONI DI LAVORO

- le commissioni di lavoro vengono costituite dal Consiglio Direttivo per elaborare studi e progetti su specifici argomenti ritenuti essenziali alle finalità dell'Associazione e per realizzare le iniziative conseguenti.

- Possono essere permanenti o straordinarie. Possono far parte delle commissioni di lavoro anche componenti che non siano soci dell'Associazione qualora questo sia considerato utile allo svolgimento dei lavori. Il numero e la composizione delle commissioni di lavoro sono stabilite dal Consiglio Direttivo il quale si riserva inoltre di approvare le risultanze del loro lavoro. Sono presiedute da un coordinatore scelto tra i soci dell'associazione, che svolge anche la funzione del Consiglio Direttivo limitatamente a materie inerenti l'argomento trattato dalla commissione da lui presieduta.

ART.16 - REVISORI DEI CONTI

- Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione
- I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono essere scelti anche tra persone non iscritte all'Associazione, ma non devono essere membri di nessun altro organo di gestione dell'Associazione.
- Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Controllano l'andamento della gestione economica e, annualmente, chiudono il bilancio con un verbale di valutazione complessiva comprensivo di eventuali suggerimenti utili a superare le eventuali carenze riscontrate
- In caso di impedimento definitivo o dimissioni di un membro del Collegio l'Assemblea dei soci provvederà alla sua sostituzione.
- Nel caso si dimetta, o venga a mancare, più di un componente si provvederà alla nuova elezione dell'intero Collegio.

ART.17 – PROBIVIRI

- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea. I membri devono essere soci dell'Associazione
- I componenti il Collegio dei Probiviri non possono essere membri di un altro organo di gestione dell'Associazione. Essi sono rieleggibili. Il loro giudizio è insindacabile.
- È compito dei Probiviri esaminare ed appianare amichevolmente eventuali discordie interne all'Associazione
- Essi esaminano i ricorsi avversi ai provvedimenti di decadenza, ad esclusione della loro, dai ruoli e qualifiche ricoperte all'interno dell'Associazione
- La decadenza della loro funzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il ricorso eventuale viene valutato dall'Assemblea dei Soci.
- Durano in carica tre anni.
- In caso di impedimento definitivo o dimissioni di un membro del Collegio l'assemblea provvederà alla sua sostituzione.
- Nel caso si dimetta, o venga a mancare, più di un componente si provvederà alla nuova elezione dell'intero Collegio.

ART.18 - COSTUMI

I costumi dovranno riferirsi a quelli del periodo basso medioevale e dovranno essere confezionati su modelli forniti dal comitato. Dall'entrata in vigore del presente statuto i costumi confezionati dai soci, con materiale proprio o fornito dal comitato, rimangono di proprietà del comitato stesso.

ART.19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione i beni che residueranno dopo la liquidazione andranno devoluti a fini di utilità sociale

ART.20 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente statuto integra e sostituisce il precedente. Le nuove norme entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'Organo Regionale.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del libro primo, titolo II, del codice civile e della l. 383/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Santa Lucia di Piave 17 febbraio 2017